

Si prega di inviare solo **una** copia.  
**Il Suo modulo sarà rifiutato** se  
 - è stato completato **a mano** o adattato;  
 - i **campi obbligatori** (rosa o \*) non sono completamente compilati.

Inviare a:

Credit Suisse (Svizzera) SA SCAN 100 Casella postale 8071 Zurigo
---

## Domanda per l'apertura di un Conto di risparmio garanzia affitti

### Oggetto di locazione (solo per immobili in Svizzera)

Via*	Numero		
NPA*	Località*		
Descrizione/riferimento (opzionale)			
Garanzia concordata* 1,2) (escl. commissione di apertura)	CHF		Data di inizio della locazione
Commissione di apertura <sup>2)</sup>	CHF		

<sup>1)</sup> Garanzia per il locatore/amministratore concordata fra il locatario e il locatore/amministratore.

<sup>2)</sup> Sul Conto di risparmio garanzia affitti devono essere versate la garanzia concordata e in aggiunta la commissione di apertura.

Il locatario si trasferisce all'indirizzo dell'oggetto di locazione e questo indirizzo vale d'ora in poi come indirizzo di corrispondenza.

### Locatario

	Locatario 1	Locatario 2
	<input type="checkbox"/> Signora <input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Ditta	<input type="checkbox"/> Signora <input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Ditta
Cognome*		
Nome		
Via*	Numero	
NPA*	Località*	
Data di nascita*		
Nazionalità*		
Telefono		
Lingua di corrispondenza:	<input type="checkbox"/> tedesco <input type="checkbox"/> francese <input type="checkbox"/> italiano <input type="checkbox"/> inglese	

### Locatore (l'indicazione di un indirizzo completo è necessario: Nome, Via/no, NPA/Località)

	Locatore/Proprietario	Rappresentato dall'amministratore
Cognome		
Nome		
Via	Numero	
NPA	Località	
Telefono		

### Versamento della garanzia e della commissione di apertura

Si prega di utilizzare per il versamento il conto Credit Suisse seguente:

Numero di conto Credit Suisse (IBAN)	
Intestato a (titolare del conto)	
Firma/e degli aventi diritto di firma	

Il versamento deve essere effettuato successivamente dopo l'apertura del conto (p. es. tramite online banking o allo sportello della banca).

05002

N. di cliente (CIF)

Locatario e locatore chiedono congiuntamente a **Credit Suisse (Svizzera) SA** (di seguito denominato banca) di aprire un **Conto di risparmio garanzia affitti** ai sensi delle seguenti disposizioni. **Qualora per l'oggetto della locazione si applichi il «Contrat-cadre romand de baux à loyer» generalmente vincolante, le disposizioni in esso contenute hanno la priorità:**

1. Il Conto di risparmio garanzia affitti è intestato al nome del locatario o dei locatari. Ad eccezione dei limiti di prelievo e della commissione di apertura, il conto viene gestito alle usuali condizioni della Banca per conti di risparmio. Il provento da interessi è soggetto all'imposta preventiva qualora superi i CHF 200.– l'anno. Al 31 dicembre di ogni anno viene allestito un estratto conto con attestato d'interessi e di capitale.
2. Il locatore/amministratore gode di diritto di pegno per crediti derivanti dalla relazione di locazione sull'importo effettivo versato sul Conto di risparmio garanzia affitti **meno la commissione di apertura una tantum di CHF 100** (qui di seguito «importo della garanzia affitti»). La commissione di apertura viene addebitata immediatamente dopo l'apertura del Conto di risparmio garanzia affitti.
3. Il locatario o i locatori possono liberamente disporre degli interessi su tale importo. Salvo diversi accordi, al locatore/all'amministratore vengono recapitate automaticamente le copie dei giustificativi contabili e degli estratti conto.
4. Ai sensi dell'art. 257e cpv. 3 CO e fatto salvo il punto 4, la Banca verserà l'importo della garanzia affitti solo previo consenso sia del locatario o dei locatari che del locatore/dell'amministratore ovvero sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza definitiva del tribunale. La decisione dell'autorità di conciliazione è equiparata a una sentenza del tribunale.
5. Qualora, entro un anno dalla cessazione del rapporto di locazione, il locatore/l'amministratore non abbia rivendicato legalmente contro il locatario o i locatari alcuna pretesa derivante dal rapporto di locazione e non abbia comprovato tale fatto alla Banca con la presentazione dei documenti corrispondenti (p. es. precetto esecutivo, domanda di conciliazione), il diritto di pegno sugli averi depositati presso la Banca si estingue e il locatario o i locatari potranno disporre liberamente di tale importo.
6. La cessazione del rapporto di locazione deve essere comprovata dal locatario o dai locatari tramite presentazione della lettera di disdetta da questi inviata al locatore/all'amministratore unitamente a una ricevuta postale oppure tramite la presentazione di una disdetta a esso/essi presentata mediante il modulo ufficiale da parte del locatore/dell'amministratore; in aggiunta deve essere consegnato alla Banca anche il verbale di consegna dell'appartamento firmato dal locatore/dall'amministra-




to. In caso di estensione del rapporto di locazione, il locatore/l'amministratore è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Banca allegando la decisione conforme al diritto di locazione. In caso contrario, la Banca è autorizzata a ritenere che l'estensione non abbia avuto luogo.

7. Nel caso di più locatari, questi rispondono in solido per la commissione di apertura e ciascuno di essi può disporre dell'importo della cauzione singolarmente e indipendentemente dagli altri, e in particolare sottoscrivere un ordine di svincolo/versamento.
8. Il cambio di locatore o amministratore deve essere comprovato alla Banca presentando la relativa documentazione. La Banca è autorizzata a ritenere che il nuovo locatore o amministratore abbia preso in carico il rapporto di locazione e che la garanzia affitti sia ora a suo favore.
9. Se nessun pagamento viene ricevuto nel conto di risparmio garanzia affitti entro un anno dalla data della conferma d'apertura al locatario, la banca chiuderà questo conto senza ulteriore avviso.
10. Il locatore/l'amministratore è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali modifiche concernenti il locatario (cambio di locatario, uscita di uno o più locatari, successione). In tal caso la Banca è autorizzata a richiedere l'apertura di un nuovo Conto di risparmio garanzia affitti a nome del nuovo locatario o dei nuovi locatari.
11. A titolo integrativo si applicano le **Condizioni generali** della Banca.
12. La presente convenzione è soggetta al diritto svizzero. Foro competente e luogo d'esecuzione è **Zurigo**. La Banca ha diritto di citare in giudizio il locatore/l'amministratore e il locatario o i locatari anche presso qualsiasi altro tribunale competente.

Lista di controllo per l'emissione di un «Certificat de Dépôt» per oggetti di locazione nel Cantone di Ginevra e di Waadt:

- I dati sul contratto di locazione sono identici a quelli nella domanda di apertura della relazione (p. es. nome/i del locatario/dei locatari).
- Una copia del contratto di locazione è allegata alla presente domanda di apertura.

**Il Suo modulo sarà rifiutato se, la firma non è in originale** (prego di utilizzare una penna blu).

Luogo, data	 Firma Locatario 1 <i>Moduli senza firma saranno restituiti</i>	 Firma Locatario 2 <i>Moduli senza firma saranno restituiti</i>
Luogo, data	 Firma locatore/amministratore	
N. di cliente (CIF)		

## Condizioni generali

Le seguenti Condizioni generali mirano a regolare chiaramente i rapporti reciproci tra Credit Suisse (Svizzera) SA (denominato qui appresso *Banca*) e i clienti. Rimangono riservate le convenzioni particolari e gli usi bancari. Per facilità di lettura la Banca rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi formulari.

### **Art. 1 Verifica della legittimazione**

La Banca è tenuta a verificare con l'usuale diligenza negli affari la legittimazione del cliente e dei suoi procuratori. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione di tale obbligo, i danni derivanti da vizi di legittimazione sono a carico del cliente.

### **Art. 2 Incapacità civile**

Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Banca in ordine all'incapacità civile dei suoi procuratori o di terzi che agiscono in suo nome. Se il cliente omette di adempiere a tale obbligo di informazione o incorre in incapacità civile, questi deve farsi carico del danno causato da tale incapacità, ammesso che la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari non abbiano violato l'usuale diligenza negli affari.

### **Art. 3 Obblighi di comunicazione**

Il cliente è tenuto a comunicare alla Banca in forma completa e corretta le informazioni personali o necessarie a livello normativo (in particolare nome, indirizzo di sede o di domicilio, domicilio fiscale, dati di contatto e di corrispondenza, nazionalità) nonché altre informazioni richieste dalla Banca. Ciò vale per le informazioni che riguardano il cliente stesso, i suoi procuratori e rappresentanti, gli aventi diritto economico, i detentori di controllo, i beneficiari e altri cointeressati nella relazione bancaria.

**Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca sui cambiamenti che interessano le presenti informazioni, nonché sulla revoca di procure o dei diritti di firma conferiti.**

Le comunicazioni della Banca sono considerate avvenute se spedite all'ultimo indirizzo indicato dal cliente.

### **Art. 4 Errori di trasmissione e guasti ai sistemi**

Nella gestione di ordini in entrata e in uscita, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o di trasporto, la Banca è tenuta ad applicare l'usuale diligenza negli affari. Se la Banca, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari violano questo obbligo, i danni che ne derivano sono a carico della Banca. Se non vi è violazione degli obblighi, i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefax, telefono, telex, e-mail, Internet e altri mezzi di trasmissione o trasporto, per esempio in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o ripetizioni, oppure a causa di attacchi illegali o altri disturbi, nonché sovraccarichi e

interruzioni per qualsivoglia motivo di mezzi di telecomunicazione e sistemi, sono a carico del cliente.

### **Art. 5 Esecuzione di ordini/Obbligo di notifica del cliente/Consenso del cliente alla negoziazione OTC/Esclusione della consulenza fiscale, legale o contabile**

In caso di ordini urgenti o che possono comportare danni che esulano dalla semplice perdita di interessi, il cliente è tenuto a informare tempestivamente la Banca in merito a tale circostanza e alle possibili conseguenze di danno. Se il cliente lo omette, la Banca risponde solo della perdita di interessi in caso di difettosa, ritardata o mancata esecuzione di ordini (ad eccezione degli ordini di borsa).

Se il cliente conferisce più ordini, il cui importo totale supera il suo avere disponibile presso la Banca, quest'ultima decide a propria discrezione quali ordini vanno totalmente o parzialmente eseguiti, senza tener conto della loro data o della successione cronologica in cui essa li ha ricevuti.

Il cliente si dichiara d'accordo sulla facoltà della Banca di eseguire ordini in strumenti finanziari al di fuori da una sede di negoziazione (over-the-counter – OTC).

Di norma la Banca non offre consulenza fiscale, legale o contabile. Restano riservati particolari accordi con servizi specializzati in questo settore. Altre consulenze fornite dalla Banca e informazioni della Banca messe a disposizione del cliente non sono da intendersi come consulenza fiscale, legale o contabile; a tal riguardo, il cliente non può fare affidamento su di esse. Il cliente dovrebbe confrontarsi con il proprio consulente fiscale, legale e contabile prima di prendere decisioni in merito a investimenti o partecipazione a strutture o transazioni.

### **Art. 6 Parificazione del sabato ad un giorno festivo**

Nei rapporti d'affari con la Banca, i sabati sono equiparati a giorni festivi ufficiali.

### **Art. 7 Reclami**

I reclami del cliente riguardanti l'esecuzione di ordini, nonché altre comunicazioni, vanno subito inoltrati a ricevimento dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (p. es. estratti conto o di deposito, conteggi di borsa).

Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è a carico del cliente.

Le contestazioni che si riferiscono a estratti conto o di deposito vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine, gli estratti saranno ritenuti come approvati.

#### **Art. 8 Diritto di pegno e di compensazione**

La Banca detiene un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali custoditi per conto del cliente presso di sé o altrove in relazione a tutte le sue pretese presenti e future nonché un diritto di compensazione in relazione ai crediti (inclusi i crediti derivanti da depositi a risparmio e altri depositi), senza tener conto della relativa scadenza o moneta.

Tale diritto di pegno e compensazione vale anche per eventuali pretese della Banca di essere risarcita o esonerata, in particolare se è chiamata a rispondere da parte di terzi (compresi emittenti, liquidatori, amministratori, curatori fallimentari, istituzioni e autorità) in relazione a transazioni effettuate per il cliente o per i valori detenuti per il cliente.

Non appena il cliente è in ritardo con le sue prestazioni, la Banca è autorizzata, a sua libera scelta, alla realizzazione dei pegni in via d'esecuzione o alla vendita a trattative private. La realizzazione dei pegni viene comunicata in anticipo. Rimangono riservate le convenzioni speciali.

#### **Art. 9 Interessi, commissioni, spese, imposte e tasse**

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli interessi e le commissioni (inclusi interessi negativi), oppure gli altri oneri, specialmente in caso di cambiamenti sopravvenuti nella situazione del mercato e di informare il cliente per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

Le spese della Banca si basano sulla tariffa vigente, che la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento. La modifica viene comunicata preventivamente al cliente per iscritto o in altra forma adeguata ed entra in vigore con riserva di opposizione da parte del cliente 30 giorni dopo la comunicazione o alla scadenza indicata nella comunicazione.

Gli importi previsti ai capoversi 1 e 2 della presente disposizione sono dovuti alla Banca senza alcuna deduzione. Qualora un pagamento dovuto alla Banca sia soggetto a imposta alla fonte, all'importo dovuto dal cliente verrà automaticamente aggiunto l'importo dell'imposta alla fonte da sottrarre.

Eventuali imposte e tasse applicate nell'ambito della relazione d'affari del cliente con la Banca, addebitate presso quest'ultima o da parte della stessa, o che la Banca deve trattenere in base al diritto svizzero o estero, a trattati tra Stati o ad accordi contrattuali con enti esteri (per es. 30% d'imposta alla fonte ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), nonché le spese risultanti presso la Banca, sono a carico del cliente o possono essere addebitate a quest'ultimo.

#### **Art. 10 Conti in valuta estera**

Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei clienti in moneta estera sono investiti nella medesima moneta. Il cliente sopporta a proprio carico, in proporzione alla sua parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero avere un'incidenza sull'insieme degli attivi della Banca nel paese della moneta o nel paese in cui l'investimento stesso è avvenuto, in seguito a provvedimenti presi dalle autorità.

La Banca adempie i propri impegni derivanti da conti in moneta estera esclusivamente presso la sede della succursale dove sono mantenuti i conti, e soltanto procedendo ad un accredito presso la propria succursale, una banca corrispondente o una banca designata dal cliente nello Stato della moneta estera.

#### **Art. 11 Cambiali, assegni e titoli analoghi**

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto cambiali, assegni e altri titoli analoghi, scontati o accreditati, se sono stati ritornati impagati. Ciò vale anche nel caso in cui assegni già pagati dovessero successivamente risultare rubati o smarriti in altro modo, falsificati o viziati. Fino al pareggio del saldo debitore la Banca vanta tuttavia, nei confronti di ciascun debitore impegnato in virtù del titolo in questione, i diritti a riscuotere l'intero ammontare di cambiali, assegni e altri titoli, inclusi i diritti accessori.

#### **Art. 12 Revoca della relazione bancaria**

La Banca e il cliente si riservano la facoltà di revocare la relazione bancaria in qualsiasi momento con effetto immediato o a una data successiva.

In particolare, la Banca può annullare in qualsiasi momento i limiti di credito concessi e ritenerli esigibili con effetto immediato. Rimangono riservate le convenzioni particolari e le condizioni di revoca valide per prodotti specifici.

#### **Art. 13 Canali di comunicazione/Avvisi**

La Banca è autorizzata a inviare comunicazioni per posta, telefono o canali elettronici (per es. via e-mail, fax, SMS, Online Banking, applicazioni per dispositivi mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi-utente (p. es. indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare per le applicazioni per dispositivi mobili) utilizzati dal cliente o dai suoi procuratori nei rapporti con la Banca, oppure da essi esplicitamente segnalati.

La Banca può registrare e memorizzare conversazioni telefoniche e comunicazioni effettuate tramite canali elettronici, senza darne informazione in via preventiva, e utilizzarle per l'assicurazione qualità, l'adempimento di norme legislative e regolamentari così come a scopi probatori.

I messaggi di posta elettronica non criptati e gli altri canali di comunicazione elettronica non protetti non offrono sicurezza contro gli attacchi da parte di terzi non autorizzati e, pertanto, comportano rischi quali p. es. mancanza di riservatezza, manipolazione del contenuto o dei dati relativi al mittente,

smarrimento, ritardo oppure virus. I rischi corrispondenti possono insorgere anche con l'utilizzo di dispositivi o software. I dispositivi e il software di un utente fanno parte del sistema, ma esulano tuttavia dal controllo della Banca e possono diventare un punto debole del sistema. Per questo motivo, la Banca consiglia al cliente di proteggere sempre e a regola d'arte i propri dispositivi e il software contro gli attacchi elettronici e l'utilizzo da parte di terze persone non autorizzate. La Banca consiglia altresì di non inviare informazioni, istruzioni e dati rilevanti ai fini contabili aventi carattere sensibile o urgente mediante messaggi di posta elettronica non criptati o canali di comunicazione elettronica non protetti, bensì utilizzando i canali appositamente predisposti dalla Banca (p.es. online banking, applicazione di mobile banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. La Banca sopporta i danni derivanti dall'utilizzo dei suddetti canali di comunicazione solo qualora fosse violato l'obbligo di osservanza dell'usuale diligenza negli affari da parte sua, dei suoi collaboratori o ausiliari. In particolare, non sussiste alcun obbligo da parte della Banca di confrontare informazioni e istruzioni a lei trasmesse dal cliente o da un procuratore con altre informazioni e istruzioni del cliente. La Banca non si assume alcuna responsabilità per i dispositivi e il software del cliente.

Tramite pubblicazione in Internet ([www.credit-suisse.com/NoteLegali](http://www.credit-suisse.com/NoteLegali)) la Banca può rendere accessibili ai clienti le informazioni, le condizioni e i documenti rilevanti dal punto di vista giuridico, nonché adempiere i propri obblighi di informazione, chiarimento e notifica (insiti per es. nelle regolamentazioni dei mercati finanziari in materia di tutela degli investitori e trasparenza). Con riserva di norme legislative e regolamentari di tenore diverso, in casi come questi la Banca non è tenuta a fornire informazioni di altro tipo al cliente. La pubblicazione corrispondente può avvenire su altri canali elettronici o altri media adeguati.

#### **Art. 14 Limitazioni dei servizi, liquidazione o deposito con effetto liberatorio di valori patrimoniali**

Allo scopo di rispettare disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, per garantire l'usuale diligenza negli affari o assicurare una gestione perfetta, la Banca può limitare parzialmente o completamente i servizi nei confronti del cliente. Ciò vale a prescindere dalle regolamentazioni integrative in vigore per i singoli servizi bancari. In particolare la Banca può bloccare la relazione di conto e deposito, limitare l'esecuzione di ordini di qualsiasi tipo (p.es. ordine di versamento/pagamento, bonifico o trasferimento di averi, valori mobiliari e altri valori patrimoniali, saldo) nonché, in generale, respingere l'accettazione di valori patrimoniali o accrediti.

In caso di revoca, oppure se valori patrimoniali o averi depositati presso la Banca non possono più essere custoditi dalla

Banca per motivi legali, regolamentari, specifici dei prodotti o altri motivi, a richiesta il cliente dovrà comunicare alla Banca la destinazione di tali valori patrimoniali e averi.

Se, anche dopo una proroga stabilita dalla Banca, il cliente omette tale comunicazione, alla Banca è data facoltà di consegnare fisicamente o di liquidare i valori patrimoniali e gli averi e di inviarne, con effetto liberatorio, il ricavo insieme agli averi ancora disponibili sotto forma di assegno in una valuta stabilita dalla Banca all'ultimo recapito postale conosciuto del cliente. Inoltre, la Banca ha facoltà di depositare con effetto liberatorio, in via giudiziale o extra-giudiziale, i valori patrimoniali e gli averi ovvero il ricavo presso un ente di custodia a propria discrezione, a spese del cliente.

#### **Art. 15 Outsourcing di attività**

La Banca si riserva la facoltà di delegare totalmente o parzialmente talune proprie attività (per es. traffico dei pagamenti, svolgimento di transazioni e servizi, compliance, IT, nonché attività amministrative e di elaborazione) a fornitori di servizi (incluse altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group). Questi si impegnano a rispettare le pertinenti disposizioni in materia di riservatezza.

Se un fornitore di servizi ha sede all'estero, la Banca trasmetterà unicamente dati che non permettono di risalire all'identità del cliente, a meno che tali dati non debbano essere trasmessi all'estero nell'ambito di transazioni o servizi aventi carattere internazionale (per una spiegazione più dettagliata si rimanda all'art. 18 cpv. 1 b)). In caso contrario, la Banca informerà preventivamente il cliente.

#### **Art. 16 Profilo del cliente e marketing**

La Banca ha facoltà di utilizzare dati dei clienti, dati pubblicamente accessibili e dati di terzi per la creazione di profili dei clienti che consentono alla Banca, ad altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera di offrire ai propri clienti consulenza, prodotti e informazioni rispondenti alla situazione personale dei clienti o che, a giudizio della Banca, potrebbero essere di loro interesse. I profili dei clienti possono inoltre essere utilizzati per finalità quali ricerche di mercato, marketing e gestione del rischio. I dati dei clienti e i profili dei clienti ricavati da essi restano custoditi presso la Banca, o le altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera, e non vengono comunicati a terzi. È assicurato il rispetto del segreto bancario.

#### **Art. 17 Rispetto delle disposizioni legali**

Il cliente è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative applicabili alla sua persona risp. ad altre persone aventi parte alla relazione bancaria o ai valori patrimoniali (incluse le leggi in materia fiscale) ed è tenuto a rispettare tali disposizioni legislative applicabili alla sua persona in ogni momento.

### **Art. 18 Protezione dei dati, segreto bancario e altri obblighi di segretezza**

Organi, impiegati e incaricati della Banca soggiacciono a svariati obblighi di segretezza previsti dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, segreto bancario e di altro tipo.

**Il cliente libera la Banca, i suoi organi, impiegati e incaricati dai suddetti obblighi di segretezza e rinuncia al segreto bancario:**

**a)** Se ciò è necessario ai fini della salvaguardia di interessi legittimi della Banca, precisamente:

- In caso di azioni giudiziarie, denunce penali o altre comunicazioni alle autorità, minacciate o avviate in Svizzera o all'estero contro la Banca (anche in qualità di terza parte) dal cliente o da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali;
- per garantire o esercitare i diritti della Banca nei confronti del cliente e per realizzare garanzie del cliente o di terzi (a condizione che le garanzie di terzi siano state costituite a garanzia di diritti verso il cliente) in Svizzera o all'estero;
- per l'incasso di crediti della Banca verso il cliente, in caso di sequestro o di azioni legali aventi per oggetto i valori patrimoniali depositati avviate nei confronti del cliente e/o della Banca, in Svizzera o all'estero;
- in caso di rimproveri mossi alla banca dal cliente, nonché da altri copartecipanti alla relazione o ai valori patrimoniali, pubblicamente oppure rilasciati a mezzi di comunicazione o autorità in Svizzera o all'estero.

**b)** In caso di transazioni e servizi svolti dalla banca su richiesta del cliente (p. es. traffico dei pagamenti, acquisto, consegna e ricezione, custodia e vendita di titoli e altri strumenti finanziari o valori in deposito, operazioni su divise e su metalli preziosi, operazioni su derivati/OTC), soprattutto se aventi carattere internazionale. A questo proposito la Banca è non solo autorizzata, ma anche delegata alla divulgazione nei confronti di terze parti svizzere o estere coinvolte nelle suddette transazioni e servizi (p. es. borse, broker, banche, repertori dei dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti, nonché altre terze parti coinvolte), ai fini dello svolgimento delle transazioni o dei servizi, e del rispetto di leggi, regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance.

Per motivi di ordine legislativo e regolamentare, alla Banca può essere impedito di divulgare i dati del cliente in relazione a transazioni e servizi. Il cliente riconosce l'esclusione di responsabilità della Banca a seguito di tale impedimento.

**c)** A scopo di scambio di informazioni tra la Banca e altre banche e unità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera per la completa esecuzione e assistenza alle operazioni bancarie riferite al cliente, la ripartizione delle entrate, la gestione

del rischio o l'osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari o per motivi di compliance. Lo scambio comprende in particolare tutte le informazioni concernenti il cliente, la relazione tra il cliente e la Banca nonché gli aventi dritti economico, i detentori di controllo, i beneficiari, i procuratori, i rappresentanti, i fideiussori e altri cointeressati nella relazione bancaria.

**d)** Per finalità di sicurezza (p. es. protezione del cliente e della Banca da attività abusive o delittuose) per le quali la Banca può acquisire e trattare dati biometrici, nonché dati su movimenti e transazioni e i corrispondenti profili del cliente. Qualora ciò fosse necessario conformemente al diritto applicabile, la Banca provvederà inoltre a informare il cliente per richiedere il consenso o adottare altre misure. Con riserva dell'art. 18 cpv. 1 c) e art. 15 nonché degli obblighi legislativi e regolamentari, non saranno effettuati inoltri a terzi.

In ogni caso la Banca è tenuta a ottemperare ai propri obblighi d'informazione e comunicazione legali o di sorveglianza.

La Banca pubblica i principi che disciplinano il trattamento dei dati personali ed eventuali aggiornamenti in Internet ([www.credit-suisse.com/NoteLegali](http://www.credit-suisse.com/NoteLegali)).

### **Art. 19 Diritto applicabile e giurisdizione**

**Tutti i rapporti di diritto del cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della succursale svizzera con la quale è instaurata la relazione contrattuale, oppure la sede o il domicilio della parte convenuta. Rimangono riservati i fori imperativi previsti dalla legge.**

### **Art. 20 Modifiche delle Condizioni generali**

La Banca può modificare le Condizioni generali in qualsiasi momento. La modifica può anche avvenire tramite pubblicazione in Internet. Il cliente ne è informato in via preventiva per iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato. La versione in vigore può essere visionata in Internet ([www.credit-suisse.com/NoteLegali](http://www.credit-suisse.com/NoteLegali)).

## Opuscolo informativo

# Informazioni sulla comunicazione dei dati di clienti nell'ambito del traffico dei pagamenti, per transazioni in particolare con riferimento all'estero

Nella presente lettera trovate informazioni utili sulla comunicazione dei dati di clienti nel quadro delle operazioni e dei servizi che la banca svolge per voi, come

- traffico dei pagamenti (pagamenti in entrata e uscita),
- acquisto, ricevimento e consegna, custodia e vendita di titoli e altri strumenti finanziari o valori di deposito,
- altri tipi di transazioni e servizi, quali p. es. operazioni su divise, metalli preziosi e derivati/OTC

in particolare se questi hanno riferimento con l'estero.

La presente lettera illustra la relativa disposizione contenuta nell'art. 18 cpv. 1 b) delle Condizioni generali di Credit Suisse (Svizzera) SA (di seguito *Banca*) e integra le informazioni contenute nelle brochure pubblicate dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

Si prega di notare che l'art. 18 cpv. 1 b) delle Condizioni generali della Banca è da intendersi anche come integrazione a quanto disposto nell'art. 17 delle Condizioni per il traffico dei pagamenti della Banca.

### Sviluppo a livello mondiale

A livello globale è in atto un aumento e un inasprimento di leggi e regolamentazioni, condizioni contrattuali e ulteriori disposizioni, pratiche di business e commerciali, nonché degli standard in materia di compliance che possono essere rilevanti in relazione con le transazioni e i servizi offerti dalla banca. A seguito di questa tendenza, per le transazioni e i servizi può risultare necessario garantire sempre più trasparenza e la divulgazione di dati nei confronti di terzi in Svizzera e all'estero;

in quest'ultimo caso, soprattutto nell'ambito del traffico dei pagamenti internazionale e non, oppure di transazioni e servizi diversi in valuta estera, in caso di coinvolgimento di piazze borsistiche o di partner commerciali esteri, ovvero in relazione a titoli e altri strumenti finanziari o valori di deposito esteri.

### Basi e finalità

Le basi per garantire la necessaria comunicazione di dati in relazione alle transazioni e ai servizi summenzionati si differenziano da paese a paese, a seconda del contesto locale o delle esigenze di terze parti coinvolte nelle transazioni e nei servizi. La divulgazione può essere necessaria per consentire alla banca nei singoli casi o in generale di eseguire le transazioni o prestare i servizi corrispondenti, oppure per rispettare generalmente leggi e regolamentazioni, disposizioni contrattuali e ulteriori norme, pratiche di business e commerciali o standard in materia di compliance che possono essere rilevanti, nell'ambito delle transazioni e dei servizi summenzionati, in un paese o nei rapporti con terze parti coinvolte. Quanto sopra può verificarsi ad esempio:

- perché lo richiedono licenze locali,
- perché ciò risulta necessario nell'ambito di registrazioni (p. es. registrazione di transazioni o titoli),
- per tutelare i diritti del cliente (p. es. per l'esecuzione di atti amministrativi in relazione a valori di deposito custoditi),
- in riferimento a limiti di partecipazione vigenti a livello locale o a norme correlate alle partecipazioni,
- per adempiere agli obblighi di notifica o rendicontazione locali,
- perché gli standard di compliance di terze parti coinvolte richiedono l'indicazione proattiva di informazioni corrispondenti o possono determinare richieste di ulteriori informazioni presso la banca (p. es. a seguito dei sistemi di monitoraggio utilizzati), in particolare nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o la corruzione, come pure in riferimento a sanzioni o a persone esposte politicamente (PEP).

Esempi a scopo illustrativo: divulgazione di informazioni su singole transazioni e sui relativi retroscena, come pure trasmissione di documenti come copie del passaporto da parte della banca, al fine di consentire l'esecuzione di un ordine del cliente o di rispondere alla richiesta di una banca corrispondente in materia di riciclaggio di denaro o di sanzioni in riferimento a una transazione o a un servizio.

Vale inoltre un'esclusione di responsabilità qualora la banca per motivi legali o regolamentari non abbia facoltà di divulgare dati dei clienti.

---

## Dati interessati

---

I dati la cui comunicazione nell'ambito di transazioni e servizi può risultare necessaria variano da caso a caso e possono comprendere in particolare:

- informazioni sul cliente, sui procuratori, sugli aventi diritto economico e su altre parti coinvolte (p. es. nome, sede, domicilio, indirizzo, nazionalità di queste persone),
- informazioni sulle transazioni o sui servizi interessati (p. es. scopo, retroscena economico e altri approfondimenti su transazioni e servizi) e
- informazioni sulla relazione d'affari del cliente con la banca (p. es. entità, status, scopo, dati storici, ulteriori transazioni eseguite nell'ambito di questa relazione d'affari).

---

## Tipo e data di comunicazione

---

Le informazioni possono essere comunicate in qualsiasi forma. Ciò comprende in particolare anche l'inoltro tramite telecomunicazioni (inclusa la trasmissione elettronica di dati), ma anche l'invio di documenti fisici (p. es. copie del passaporto). La comunicazione può essere necessaria prima, durante o dopo l'esecuzione di una transazione o di un servizio.

---

## Destinatari delle informazioni

---

Le terze parti coinvolte come destinatari delle informazioni possono essere p. es. borse, broker, banche (in particolare banche corrispondenti), repertori di dati sulle negoziazioni, enti di trattamento e di subcustodia, emittenti, autorità o relativi rappresentanti e altre imprese coinvolte nelle transazioni o nei servizi sul territorio nazionale e all'estero. È possibile che tali terze parti trasmettano le informazioni ricevute a ulteriori soggetti, p. es. nel caso in cui ne affidino il trattamento a propri centri di elaborazione dati.

---

## Protezione dei dati in Svizzera e all'estero

---

La sicurezza è parte integrante dell'operato della banca. Per questo motivo essa protegge i dati dei clienti con sistemi e processi che seguono standard di sicurezza comprovati e sono sottoposti ad un costante perfezionamento. Tutte le società del gruppo della banca in Svizzera e all'estero sono soggette a questi standard di sicurezza e vengono regolarmente monitorate.

**Tuttavia, qualora i dati vengano resi accessibili a un destinatario delle informazioni all'estero, non vige più la protezione del segreto bancario garantita dalle leggi svizzere. Inoltre i dati possono giungere in paesi che garantiscono una protezione dei dati meno ampia di quella garantita in Svizzera.**

---

## Persone di contatto

In caso di domande non esitate a contattare il vostro consulente clientela/Contact Center.

© 2019, CREDIT SUISSE (Svizzera) SA